

# **Nuove disposizioni di contenimento della pandemia da Covid-19**

Aggiornamento Norme - 9 febbraio 2022

# Indice

- [Le Certificazioni Verdi Covid-19](#)
- [Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni](#)
- [Accesso alle attività del settore terziario](#)
- [Spostamenti e trasporti](#)
- [Obbligo vaccinale e sanzioni](#)
- [Dispositivi di protezione](#)
- [Ingressi dall'estero](#)
- [Quarantene](#)
- [Smartworking](#)
- [Scuola](#)
- [Suddivisione in zone - l'attuale situazione delle regioni](#)
- [Zona arazione - disposizioni](#)
- [Disposizioni regionali](#)

# Le Certificazioni Verdi Covid-19

---

Le Certificazioni Verdi Covid-19 sono di 3 tipologie:

- **Green pass base:** si ottiene con vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- **Green pass rafforzato:** si ottiene con vaccinazione o guarigione (non include l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).
- **Green pass booster:** si ottiene con
  - somministrazione della dose di richiamo (la c.d. "terza dose", successiva al completamento del ciclo vaccinale primario). Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni
  - presentazione congiunta del Green pass rafforzato e di un documento che attesti l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti
  - completamento del ciclo vaccinale primario e contrazione e guarigione dal COVID-19.
- Dal 1° febbraio 2022, la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi
- Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi
- Estensione dell'obbligo di Green Pass
  - ai corsi di formazione privati svolti in presenza
  - servizi alla persona
  - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
  - attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali, individuate con atto secondario.

Prorogata per tutto il 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, precedentemente prevista solamente per l'anno 2021

# Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni

---

**Obbligo di green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali, sia per i lavoratori pubblici sia per i lavoratori privati.**

**Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

**I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della disposizione.** I lavoratori privi di Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. I giorni di assenza ingiustificata non sono retribuiti.

**La sanzione amministrativa per aver consentito l'accesso al luogo di lavoro al personale non in possesso di Green Pass Rafforzato** è stabilita nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000. La sanzione per il lavoratore è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La sanzione è irrogata dal prefetto.

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per **raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.**

# Accesso alle attività del settore terziario/1

---

**Obbligatorio il Green Pass base** per l'accesso alle seguenti attività ed ai seguenti esercizi:

- **servizi alla persona**
- **pubblici uffici**, fatto salvo l'accesso per esigenze di salute, di giustizia e di sicurezza
- **servizi postali, bancari e finanziari**
- **attività commerciali**, dal 1° febbraio 2022. I titolari dei negozi e i «responsabili di servizi» sanitari e di sicurezza dovranno svolgere i controlli, anche a campione.

Si potrà comunque accedere alle attività commerciali essenziali al soddisfacimento di esigenze primarie senza Green Pass Base. Sono escluse le attività di commercio al dettaglio:

- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- di prodotti surgelati
- di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- di articoli igienico-sanitari
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di materiale per ottica
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

# Accesso alle attività del settore terziario/2

---

**Obbligatorio il Green Pass Rafforzato** per l'accesso alle seguenti attività e ai seguenti luoghi:

- **convegni, congressi, fiere e sagre**
- **attività ludiche o ricreative**, come l'accesso ai centri benessere, ai centri termali (salvo che per gli accessi necessari a fini medico-terapeutici), parchi tematici e di divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **centro culturali, centro sociali e ricreativi sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**
- **attività di ristorazione**, sia per il consumo al banco sia per il consumo al tavolo, sia all'aperto sia al chiuso
- **alberghi e strutture ricettive**
- **impianti di risalita** con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

# Accesso alle attività del settore terziario/3

---

**Obbligatorio il Green pass booster** per l'accesso da visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Dal 1° febbraio 2022, sarà obbligatorio effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare, da esibire unitamente al Green Pass Rafforzato, per l'accesso a sale da ballo e discoteche.

Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

# Spostamenti e trasporti

---

## **Obbligatorio il Green pass base**

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, limitatamente agli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica

## **Obbligatorio il Green pass rafforzato**

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, che include
  - navi e traghetti
  - aerei
  - treni
  - autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente

Sono vietati i concerti, le feste e gli eventi assimilati che comportino assembramenti, sia all'aperto sia al chiuso.

# Obbligo vaccinale e sanzioni

---

**L'obbligo vaccinale è previsto per le seguenti categorie professionali:**

- **professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario**, ad es. operatori socio-sanitari e assistenti di studio odontoiatrico
- **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- **personale universitario**, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- **personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale**
- **personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per giustizia minorile e di comunità**, all'interno di istituti penitenziari per adulti o minori

**L'obbligo vaccinale è previsto per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni d'età fino al 15 giugno 2022.**

Si applica una sanzione amministrativa di 100 euro ai seguenti casi:

- persone che non hanno iniziato e concluso il ciclo vaccinale primario entro il 1 febbraio 2022
- persone che non hanno effettuato la dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità del Green Pass

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute tramite l'Agenzia delle Entrate. Si provvede alla sanzione attraverso una verifica dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia Sanitaria Locale deve confermare i casi di insussistenza dell'obbligo vaccinale

# Dispositivi di protezione

---

Le **mascherine** (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) sono **obbligatorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** fino al termine dello stato di emergenza.

**Dall'11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto**, ma è obbligatorio portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti o affollamenti.

**La mascherina FFP2 è obbligatoria per:**

- **trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto, come aerei, treni, navi e traghetti**
- **spettacoli al chiuso e all'aperto**
- **teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento**
- **eventi sportivi al chiuso e all'aperto**

**Non sono tenuti ad indossare la mascherina:**

- **i bambini di età inferiore ai 6 anni**
- **le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina**
- **le persone che devono comunicare con una persona disabile in modo da non poter far uso del dispositivo**
- **chi sta svolgendo attività sportiva o sta consumando cibi e/o bevande nei luoghi consentiti**

# Ingressi dall'estero

---

Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sarà sufficiente il Green pass senza obbligo di tampone.

A coloro che provengono da uno Stato estero è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) nel caso in cui:

- siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, ma sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,
- la persona abbia effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

# Quarantene /1

---

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, purché il contatto sia avvenuto:

- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- nei 120 giorni dalla guarigione
- dopo la guarigione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
- dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Per questi soggetti entrati in contatto con un soggetto positivo accertato è fatto obbligo:

- di auto sorveglianza per 5 giorni
- di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso;
- solo qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o se asintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con la persona positiva.

La quarantena precauzionale dalla durata di 5 giorni si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, si applica ai soggetti asintomatici che:

- non hanno completato il ciclo vaccinale primario
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
- sono guariti da precedente infezione da COVID-19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

Nei 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2.

# Quarantene /2

---

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza è condizionata al conseguimento di un esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Nel caso di test effettuati presso centri privati, la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Il referto può essere trasmesso con modalità anche elettroniche.

# Smartworking

---

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.

# Scuola

---

Nuove regole per la gestione dei casi di positività:

- **Scuole dell'infanzia:**
  - fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza
  - da 5 casi di positività le attività didattiche sono sospese per 5 giorni
- **Scuola primaria:**
  - fino a 4 casi di positività le attività didattiche proseguono in presenza con l'uso di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
  - con 5 o più casi di positività, l'attività didattica prosegue in presenza per coloro che sono in possesso di Green Pass Rafforzato con l'uso di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per giorni. Per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
- **Scuola secondaria di I e II grado:**
  - con 1 caso di positività, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'uso di mascherine FFP2 in aula da parte di alunni e docenti
  - con 2 o più casi di positività tra gli alunni, l'attività prosegue in presenza per coloro che sono in possesso di Green Pass Rafforzato con l'uso di mascherine FFP2 per 10 giorni. Per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni

# Suddivisione in zone

## L'attuale situazione delle regioni

---

Le disposizioni viste fin qui valgono sempre, ma si attua ancora una divisione a zone, nello specifico tra:

- zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria
- zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, Puglia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
- zona arancione: Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d'Aosta

Non si rilevano differenze nelle attività consentite in zona gialla e in zona bianca. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.



# Zona arancione

## Disposizioni

---

Le disposizioni valide per tutto il territorio nazionale in zona arancione sono le seguenti.

Per le persone in possesso di **Green Pass Rafforzato non ci sono ulteriori restrizioni**

Per le persone in possesso di **Green Pass Base**

- **non è consentita la partecipazione a corsi di formazione in presenza**
- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)

Per le persone senza **Green Pass**

- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)
- **gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni/province autonome sono consentiti solamente per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune.** Gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia sono sempre consentiti

# Disposizioni regionali

---

Le disposizioni valide per le singole regioni sono le seguenti.

## **Regione Campania** (Ordinanza n. 1 del 07/01/2022):

- fino al 29 gennaio 2022 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dalle ore 22.00 alle ore 6.00

## **Regione Sicilia** (Ordinanza n. 5 del 18/01/2022)

- l'accesso e l'uso dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina è consentito ai soggetti in possesso di Green Pass Base (in deroga alla disposizione nazionale che richiede il Green Pass Rafforzato per l'uso dei mezzi pubblici).

## **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige** (Ordinanza n.3 del 13/01/2022)

- il Green Pass Base è sufficiente per l'accesso alle seguenti attività e luoghi:
  - servizi alla persona
  - colloqui visivi in presenza con persone detenute e internate all'interno degli istituti penitenziari
  - pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari
  - attività commerciali

Non sono previste ulteriori specifiche restrizioni nelle regioni non menzionate.

# Grazie per l'attenzione

---

**RENOVATIO**  
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS

[www.renovatiolab.it](http://www.renovatiolab.it)